

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
90/C 220/01	ECU — Tasso d'interesse applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle proprie operazioni in ecu (mese di settembre 1990)	1
	II Atti preparatori	
	Commissione	
90/C 220/02	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio	2
	Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio	3
	Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio	15
	III Informazioni	
	Commissione	
90/C 220/03	Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)	17

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tasso d'interesse applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle proprie operazioni in ecu: 10,50 % per il mese di settembre 1990

Ecu (*)

3 settembre 1990

(90/C 220/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	42,3848	Scudo portoghese	182,559
Marco tedesco	2,06356	Dollaro USA	1,30234
Fiorino olandese	2,32507	Franco svizzero	1,71714
Sterlina inglese	0,695510	Corona svedese	7,56792
Corona danese	7,89936	Corona norvegese	7,97229
Franco francese	6,91935	Dollaro canadese	1,50356
Lira italiana	1535,07	Scellino austriaco	14,5198
Sterlina irlandese	0,768979	Marco finlandese	4,84993
Dracma greca	204,051	Yen giapponese	187,342
Peseta spagnola	128,645	Dollaro australiano	1,60190
		Dollaro neozelandese	2,11935

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisione del Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio

COM(90) 374 def.

(Presentata dalla Commissione il 3 agosto 1990)

(90/C 220/02)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Comunità e la Costa d'Avorio hanno negoziato e siglato un accordo di pesca che garantisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Costa d'Avorio;

considerando che, a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, lettera b) dell'atto di adesione, spetta al Consiglio determinare le modalità appropriate affinché gli interessi delle Isole Canarie siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in particolare in vista della conclusione di accordi di pesca con paesi terzi; che occorre quindi stabilire le modalità che si applicano nella fattispecie;

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare detto accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Per tener conto degli interessi delle Isole Canarie, l'accordo di cui all'articolo 1 nonché, per quanto necessario alla sua applicazione, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche, si applicano anche ai pescherecci battenti bandiera della Spagna, registrati a titolo permanente nelle Isole Canarie nei registri delle autorità competenti sul piano locale («registros de base»), alle condizioni della nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1135/88 del Consiglio, del 7 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili negli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le Isole Canarie (1).

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 114 del 2. 5. 1988, pag. 1.

ACCORDO**tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio**

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

in appresso denominata «Comunità», e

LA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO,

in appresso denominata «la Costa d'Avorio»,

CONSIDERANDO da un lato la volontà di cooperazione per lo sviluppo della pesca derivante dalla convenzione ACP-CEE e dall'altro i rapporti di buona cooperazione tra la Comunità e la Costa d'Avorio;

CONSIDERANDO che la Costa d'Avorio intende promuovere lo sfruttamento razionale delle proprie risorse alieutiche grazie ad una più intensa cooperazione;

RICORDANDO che la Comunità e la Costa d'Avorio hanno firmato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e che, conformemente a detta convenzione, la Costa d'Avorio ha istituito una zona economica esclusiva che si estende fino a 200 miglia marine dalla linea di base a partire dalla quale vengono misurate le sue acque territoriali, sulle quali esercita diritti sovrani e la sua giurisdizione per quanto concerne lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse presenti in tale zona, conformemente ai principi del diritto internazionale;

RISOLUTE a fondare e a sviluppare le proprie relazioni nel rispetto degli interessi reciproci nel settore della pesca marittima, conformemente alla convenzione ACP-CEE;

DESIDEROSE di stabilire le condizioni e le modalità per l'esercizio delle attività di pesca che presentano un interesse comune per le due parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente accordo è inteso a stabilire i principi, le norme e le modalità di cooperazione tra la Comunità e la Costa d'Avorio per lo sfruttamento razionale delle risorse alieutiche e a definire l'insieme delle condizioni per l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci battenti bandiera di Stati membri della Comunità, qui di seguito denominati «pescherecci della Comunità» nelle acque che, in materia di pesca, rientrano sotto la sovranità e la giurisdizione della Costa d'Avorio, qui di seguito denominate «zona di pesca della Costa d'Avorio».

Articolo 2

La Costa d'Avorio autorizza l'esercizio della pesca nella zona di pesca della Costa d'Avorio da parte dei pescherecci della Comunità in conformità delle disposizioni del presente accordo e alle condizioni definite nell'allegato e nel protocollo acclusi al presente accordo e che costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 3

1. La Comunità si impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari per garantire il rispetto, da parte delle proprie navi, delle disposizioni del presente accordo e delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attività di pesca nella zona di pesca della Costa d'Avorio conformemente alle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

2. Le autorità della Costa d'Avorio notificano alla Commissione delle Comunità europee qualsiasi modifica apportata alle leggi e ai regolamenti suddetti, prima di porla in applicazione.

3. Le misure adottate dalle autorità della Costa d'Avorio per disciplinare la pesca ai fini di uno sfruttamento razionale delle risorse alieutiche si baseranno su criteri oggettivi e scientifici e non saranno discriminatorie per i pescherecci della Comunità, fatti salvi gli accordi speciali conclusi tra paesi in via di sviluppo nell'ambito di una

stessa regione geografica, compresi gli accordi reciproci in materia di pesca.

Articolo 4

1. L'esercizio delle attività di pesca da parte dei pescherecci della Comunità nella zona di pesca della Costa d'Avorio è subordinato al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità della Costa d'Avorio su richiesta della Comunità.

2. Il rilsacio di una licenza è subordinato al pagamento di un canone da parte dell'armatore interessato.

3. Le procedure per la presentazione delle domande di licenza, l'importo del canone e le modalità di pagamento figurano nell'allegato.

Articolo 5

Le navi autorizzate a pescare nella zona di pesca della Costa d'Avorio in virtù del presente accordo devono trasmettere ai servizi competenti della Costa d'Avorio le dichiarazioni di cattura, secondo le modalità definite nell'allegato.

Articolo 6

1. Le parti contraenti promuovono la cooperazione nel settore della pesca in particolare in campo scientifico e tecnico. Esse si concertano per coordinare ed integrare durevolmente le varie azioni che possono essere avviate in virtù del presente accordo allo scopo di potenziarne gli effetti.

2. In tale contesto esse cercano in particolar modo di stimolare e facilitare gli scambi di informazioni sulle tecniche e sulle attrezzature di pesca nonché sui metodi di conservazione e di trasformazione dei prodotti della pesca.

3. Esse possono inoltre intraprendere programmi e studi specifici atti a rafforzare la comunione degli interessi dei loro rispettivi operatori, in particolare:

- avviando studi specifici;
- istituendo programmi specifici intesi a potenziare i mezzi di valutazione della situazione degli stock e a promuovere lo sviluppo e la ricerca di nuove tecniche di pesca che ne favoriscano lo sfruttamento razionale;
- attuando un programma di formazione dei cittadini ivoiriani nel settore della pesca.

4. I programmi e gli studi previsti dal presente articolo beneficiano, su richiesta delle autorità ivoiriane, di un sostegno finanziario della Comunità conformemente alle disposizioni dell'articolo 8.

Articolo 7

Le parti contraenti si impegnano a concertarsi direttamente o in seno alle organizzazioni internazionali competenti al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell'Atlantico centro-orientale e a facilitare le ricerche scientifiche in materia.

Articolo 8

A titolo di contropartita per le possibilità di pesca concesse in virtù dell'articolo 2, la Comunità versa un contributo finanziario alla Costa d'Avorio secondo le modalità stabilite nel protocollo allegato al presente accordo, fatti salvi i finanziamenti di cui la Costa d'Avorio beneficia nel quadro della convenzione ACP-CEE.

Articolo 9

Qualora le autorità della Costa d'Avorio decidano, sulla base di criteri oggettivi e scientifici, di prendere misure di conservazione delle risorse che incidono sulle attività di pesca dei pescherecci della Comunità, verranno avviate consultazioni tra le parti allo scopo di adattare l'allegato e il protocollo alle nuove condizioni di pesca imposte a detti pescherecci.

Tali consultazioni si basano sul principio che qualsiasi riduzione significativa delle possibilità di pesca previste dal protocollo può comportare una riduzione della contropartita finanziaria che la Comunità si è impegnata a versare oppure un aumento di determinate possibilità di pesca offerte dalla Costa d'Avorio.

Articolo 10

È istituita una commissione mista.

Detta commissione si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti, alternativamente nella Repubblica di Costa d'Avorio e nella Comunità.

La commissione mista ha il compito di vigilare alla corretta applicazione del presente accordo e in particolare di:

- permettere una concertazione regolare per le questioni d'interesse comune concernenti l'accordo di pesca;

- esaminare alle condizioni definite dal presente accordo gli eventuali adattamenti delle possibilità di pesca concesse dalla Costa d'Avorio e determinare la compensazione finanziaria concessa dalla Comunità;
- cercare una soluzione amichevole per le eventuali controversie fra le parti che possono sorgere nel quadro del presente accordo.

Articolo 11

Nessuna disposizione del presente accordo inficia o pregiudica in alcun modo le opinioni di ciascuna parte contraente su qualsiasi questione attinente al diritto del mare.

Articolo 12

Il presente accordo si applica da un lato ai territori nei quali si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e dall'altro al territorio della Repubblica della Costa d'Avorio.

Per la Comunità economica europea

Articolo 13

Il presente accordo è concluso per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Qualore esso non sia denunciato da una delle parti mediante notifica trasmessa almeno sei mesi prima della scadenza di detto triennio, l'accordo è prorogato per ulteriori periodi di tre anni, salvo denuncia notificata almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun triennio.

In caso di denuncia dell'accordo le parti contraenti avviano negoziati.

Articolo 14

Il presente accordo, redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede, entra in vigore alla data della firma.

Per la Repubblica della Costa d'Avorio

ALLEGATO

CHE FISSA LE CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DELLA COSTA D'AVORIO APPLICABILI AI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ**A. Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze**

1. Le autorità competenti della Comunità presentano al ministero ivoriano responsabile per la pesca marittima, tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee nella Costa d'Avorio, una domanda per ciascun peschereccio che intende pescare in virtù dell'accordo, almeno 45 giorni prima che inizi il periodo di validità della licenza richiesta.

Le domande devono essere fatte sul formulario previsto a tal fine dalla Costa d'Avorio, il cui modello figura nell'appendice 1.

Ciascuna domanda di licenza di pesca è accompagnata dalla prova del pagamento del canone per il periodo della sua validità.

I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

Prima dell'entrata in vigore dell'accordo, le autorità ivoriane comunicano tutte le informazioni relative ai conti bancari da utilizzare per il pagamento dei canoni.

2. La licenza è rilasciata a nome di un determinato peschereccio e non è trasferibile.

Tuttavia, su richiesta della Commissione delle Comunità europee, in caso di forza maggiore la licenza rilasciata per un peschereccio è sostituita da una nuova licenza per un altro peschereccio avente caratteristiche analoghe a quelle dell'unità che esso sostituisce. L'armatore del peschereccio da sostituire consegna la licenza annullata al ministero ivoriano responsabile per la pesca marittima tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee in Costa d'Avorio.

La nuova licenza menziona:

- la data del rilascio,
- il fatto che questa nuova licenza annulla e sostituisce quella rilasciata per il peschereccio precedente.

Per il periodo di validità residuo non è dovuto nessun canone del tipo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo.

3. Le licenze vengono rilasciate entro 45 giorni dalla ricezione delle domande dalle autorità ivoriane alla delegazione della Commissione delle Comunità europee in Costa d'Avorio.
4. La licenza originale deve essere tenuta permanentemente a bordo della nave e deve essere presentata a qualunque richiesta delle autorità ivoriane competenti.
5. I pescherecci da traino autorizzati ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo debbono notificare alle autorità ivoriane competenti qualunque modifica delle caratteristiche della nave indicate sulla licenza al momento del rilascio della stessa ed elencate nell'appendice 1.
6. Qualunque aumento del tonnellaggio di stazza lorda di un peschereccio da traino dovrà formare oggetto di una nuova domanda di licenza.

B. Disposizioni applicabili alle tonniere e ai pescherecci a palangari di superficie

1. Le licenze sono valide per un anno. Esse sono rinnovabili.
2. Il canone è fissato a 20 ecu per tonnellata di tonno catturato nella zona di pesca della Costa d'Avorio.

3. Le licenze per le tonniere e i pescherecci a palangari di superficie sono rilasciate previo versamento di una somma forfettaria di 1 000 ecu l'anno per le tonniere con reti a circuizione e di 200 ecu l'anno per i pescherecci a palangari di superficie e per le tonniere con lenze a canna, importi che corrispondono al canone da pagare per:

- 50 t/anno di tonno per le tonniere con reti a circuizione;
- 10 t/anno di catture per i pescherecci a palangari di superficie e le tonniere con lenze a canna.

4. Il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna di pesca è effettuato dalla Commissione delle Comunità europee al termine di ogni anno civile sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici responsabili della verifica dei dati relativi alle catture, quali l'ORSTOM e l'IEO (Istituto oceanografico spagnolo) da un lato e il Centro di ricerca oceanografica della Costa d'Avorio dall'altro. Detto computo viene notificato contemporaneamente ai servizi ivoiriani della pesca marittima e agli armatori. Gli eventuali importi supplementari sono versati dagli armatori ai servizi ivoiriani della pesca entro 30 giorni dalla notifica del computo definitivo.

Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra, la somma residua corrispondente non viene rimborsata all'armatore.

5. Le autorità ivoiriane comunicano prima dell'entrata in vigore dell'accordo tutte le informazioni relative al conto bancario da utilizzare per il pagamento dei canoni.

C. Disposizioni applicabili ai pescherecci da traino congelatori

1. Le licenze per i pescherecci da traino congelatori hanno una validità di tre, sei o dodici mesi. Esse sono rinnovabili.
2. Il canone per le licenze annue è fissato a 130 ECU/tsl per peschereccio per i primi due anni di applicazione del protocollo.

Tenuto conto di un'eventuale ripartizione delle possibilità di pesca per i pescherecci da traino congelatori applicabile a partire dal terzo anno d'applicazione del protocollo, i canoni potranno essere riesaminati in seno alla commissione mista.

I canoni per licenze rilasciate per periodi inferiori ad un anno vengono pagati pro rata temporis.

D. Dichiarazione delle catture

1. Le navi autorizzate a pescare nella zona di pesca della Costa d'Avorio nel quadro dell'accordo debbono comunicare i dati relativi alle catture ai servizi responsabili della pesca marittima, con copia alla delegazione della Commissione delle Comunità europee in Costa d'Avorio, secondo le seguenti modalità:
 - a) i pescherecci da traino dichiarano le catture da essi effettuate sulla base del modello allegato nell'appendice 2. Queste dichiarazioni sono mensili e debbono essere trasmesse almeno una volta per trimestre;
 - b) le tonniere con reti a circuizione, le tonniere con lenze a canna e i pescherecci a palangari di superficie tengono un giornale di bordo relativo alla pesca, conformemente ai modelli allegati nell'appendice 3 per i pescherecci a palangari di superficie e nell'appendice 4 per le tonniere con reti a circuizione e le tonniere con lenze a canna, per ciascun periodo di pesca trascorso nella zona di pesca della Costa d'Avorio. Il formulario viene ritirato in porto dai servizi competenti del Centro di ricerca oceanografica della Costa d'Avorio oppure viene inviato a questi stessi servizi entro 45 giorni dalla fine della campagna nella zona di pesca della Costa d'Avorio.

I formulari in questione debbono essere compilati in modo leggibile ed essere firmati dal capitano della nave.

2. Qualora le disposizioni di cui sopra non siano rispettate, le autorità ivoiriane si riservano il diritto di sospendere la licenza della nave incriminata fino all'espletamento delle suddette formalità. In tal caso la delegazione della Commissione delle Comunità europee in Costa d'Avorio ne viene immediatamente informata.

E Sbarco delle catture

Le tonniere e i pescherecci a palangari di superficie che sbarcano le loro catture in un porto della Costa d'Avorio si adoperano per mettere le loro catture accessorie a disposizione degli operatori economici ivoriani ai prezzi del mercato locale

Inoltre le tonniere della Comunità contribuiscono all'approvvigionamento delle industrie conserviere di tonno ivoriane ad un prezzo fissato di comune accordo dagli armatori della Comunità e dagli operatori economici ivoriani in base ai prezzi correnti del mercato internazionale. L'importo viene saldato in moneta convertibile. Il programma di sbarco deve essere stabilito di comune accordo dagli armatori della Comunità e dagli operatori economici ivoriani.

F Zone di pesca

1 Per proteggere i vivai e lo svolgimento della pesca artigianale, l'esercizio della pesca quale previsto dall'articolo 2 dell'accordo è vietato alle navi della Comunità in possesso di licenze di pesca nella zona compresa

- tra la costa e 6 miglia marine per i pescherecci a palangari, le tonniere con lenze a canna e i pescherecci da traino congelatori,
- tra la costa e l'isobata 200 metri per le tonniere congelatrici con reti a circuizione

2 Tenuto conto di un'eventuale ripartizione delle possibilità di pesca per i pescherecci da traino congelatori, applicabile a partire dal terzo anno d'applicazione del protocollo, le zone di pesca potranno formare oggetto di un riesame in seno alla commissione mista

3 Tuttavia le tonniere con lenze a canna che pescano con esche vive sono autorizzate a praticare la pesca di queste esche nella zona vietata di cui sopra per approvvigionarsi di esche entro i limiti strettamente necessari

G Entrata e uscita dalla zona di pesca

1 Tutti i pescherecci della Comunità impegnati in attività di pesca nella zona della Costa d'Avorio in virtù dell'accordo comunicano alla stazione radio indicata sulla licenza la data, l'ora e la loro posizione al momento di ogni entrata nella zona di pesca ivoriana e della loro uscita dalla stessa

2 Qualora fosse impossibile utilizzare la radio, i pescherecci possono ricorrere ad altri mezzi alternativi di comunicazione quali il telex o il telegramma

3 I pescherecci sorpresi a pescare senza aver avvertito le autorità ivoriane sono considerati come pescherecci senza licenza

H Dimensioni delle maglie

Le dimensioni minime autorizzate delle maglie (maglia stirata) sono le seguenti

- a) 40 mm per i pescherecci da traino congelatori per la pesca dei crostacei di acque profonde e per i pescherecci da traino congelatori per la pesca dei cefalopodi,
- b) 60 mm per i pescherecci da traino congelatori per la pesca dei pesci,
- c) nel caso del tonno si applicheranno le norme raccomandate dall'ICCAT

I Imbarco di marina

Gli armatori in possesso delle licenze di pesca previste dall'accordo contribuiscono alla formazione professionale pratica dei cittadini della Costa d'Avorio alle condizioni e nei limiti seguenti

1 Ciascun armatore di un peschereccio da traino si impegna ad assumere

- 1 marinaio per le navi di stazza inferiore a 250 tsl,
- 2 marinai per le navi di stazza superiore a 250 tsl

Gli armatori di tonniere e di pescherecci a palangari di superficie si impegnano ad assumere cittadini della Costa d'Avorio alle condizioni e nei limiti seguenti:

- 30 marinai ivoriani per la flotta della tonniere con reti a circuizione;
 - 8 marinai ivoriani, in ragione di non più di un marinaio per nave, per la flotta della tonniere con lenze a canna durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca della Costa d'Avorio;
 - 15 marinai ivoriani, in ragione di non più di un marinaio per nave, per la flotta dei pescherecci a palangari di superficie durante la campagna di pesca nella zona di pesca della Costa d'Avorio.
2. Il salario dei marinai di cui sopra viene stabilito prima del rilascio delle licenze di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e le autorità della pesca ivoriane; esso è a carico degli armatori e deve comprendere gli oneri relativi al regime di previdenza al quale sono iscritti i marinai in questione (fra l'altro assicurazione sulla vita, contro gli infortuni e contro le malattie).
3. In caso di mancato imbarco, gli armatori delle tonniere con reti a circuizione, delle tonniere con lenze a canna e dei pescherecci a palangari di superficie sono tenuti a versare per la campagna di pesca una somma forfettaria equivalente ai salari dei marinai non imbarcati.

La somma in questione verrà utilizzata per la formazione dei marinai della Costa d'Avorio e sarà versata sul conto indicato dalle autorità della pesca ivoriane.

J. Osservatori scientifici

I pescherecci possono essere invitati a prendere a bordo un esperto scientifico designato dalle autorità ivoriane competenti.

Le condizioni di soggiorno a bordo di questo osservatore scientifico sono identiche a quelle degli ufficiali della nave. Ciò vale per quanto possibile anche per l'alloggio. L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni. Le condizioni di imbarco e i lavori dell'osservatore non devono né interrompere né ostacolare le attività di pesca.

La retribuzione e gli oneri sociali per l'osservatore sono a carico delle autorità competenti della Costa d'Avorio.

K. Ispezione e controllo

Su richiesta delle autorità ivoriane, le navi da pesca comunitarie che operano nel quadro dell'accordo permettono ed agevolano la salita a bordo e l'espletamento dei compiti di qualsiasi funzionario della Costa d'Avorio incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca.

La presenza a bordo di tale funzionario non deve superare il tempo necessario perché egli svolga le proprie mansioni.

L. Procedura in caso di fermo

Qualsiasi fermo di un peschereccio battente bandiera di uno degli Stati membri della Comunità effettuato alle condizioni in cui si applica la legislazione ivoriana viene notificato entro 72 ore alla delegazione della Commissione delle Comunità europee in Costa d'Avorio e all'agente consolare dello Stato di cui la nave batte la bandiera.

La delegazione della Commissione delle Comunità europee in Costa d'Avorio viene informata in merito alle circostanze e ai motivi che sono all'origine del fermo.

Appendice 1

MINISTÈRE DE LA
PRODUCTION ANIMALE
BP V 84, Abidjan
(Repubblica della Costa d'Avorio)

RÉPUBLIQUE DE CÔTE
D'IVOIRE
UNION-DISCIPLINE-TRAVAIL

Domanda di licenza di pesca marittima

Parte A

1. Nome del proprietario/armatore:
2. Nazionalità del proprietario/armatore:
3. Indirizzo commerciale del proprietario/armatore:
-
-

Parte B

(Da compilare per ciascun peschereccio)

1. Periodo di validità:
2. Nome del peschereccio:
3. Anno di costruzione:
4. Stato di bandiera originario:
5. Stato di bandiera attuale:
6. Data in cui è stata ottenuta la bandiera attuale:
7. Anno di acquisizione:
8. Porto e numero d'immatricolazione:
9. Zone di operazione:
10. Tipo di pesca:
11. Stazza lorda (tsl):
12. Stazza netta (tsn):
13. Indicativo di chiamata:
14. Lunghezza fuori tutto (m):
15. Prua (m):
16. Altezza (m):
17. Materiale di costruzione dello scafo:
18. Potenza motrice:
19. Velocità (nodi):
20. Cabine:
21. Capacità dei serbatoi (m³):
22. Capacità delle stive per il pesce (m³):
23. Capacità di congelazione (t/24 ore) e sistema utilizzato:
24. Colore dello scafo:
25. Colore della sovrastruttura:
26. Equipaggio:

27. Impianti di comunicazione installati a bordo:

Tipo	Marca	Modello	Potenza (Watt)	Anno di costruzione	Frequenze	
					Ricezione	Trasmissione

28. Impianti di navigazione e di individuazione:

Tipo	Marca	Modello

- 29. Natanti ausiliari utilizzati (per ciascun peschereccio):
- 29.1. Stazza lorda:
- 29.2. Lunghezza fuori tutto (m):
- 29.3. Prua (m):
- 29.4. Altezza (m):
- 29.5. Materiale di costruzione dello scafo:
- 29.6. Potenza motrice:
- 29.7. Velocità (nodi):
- 30. Impianti aerei ausiliari di individuazione del pesce (anche se non sono installati a bordo):
- 31. Porto di registro:
- 32. Nome del capitano:
- 33. Indirizzo:
- 34. Nazionalità del capitano:

Accludere:

- tre fotografie a colori del peschereccio (di profilo), dei natanti ausiliari e degli impianti aerei ausiliari per l'individuazione del pesce;
- diagramma e descrizione particolareggiata degli strumenti di pesca utilizzati;
- documento comprovante che il rappresentante del proprietario/armatore è autorizzato a firmare la presente domanda.

.....
(Data della domanda)

.....
(Firma del rappresentante del proprietario/armatore)

Appendice 2
Pescherecci da traino congelatori
 (Specie demersali)

Mese

Anno

Nome del peschereccio	
Nazionalita (bandiera)	

Potenza motrice	
Stazza lorda	

Metodo di pesca	
Porto di sbarco	

Data	Zona di pesca		Numero di retate	Ore di pesca effettuate	Specie							Totale	
	Longitudine	Latitudine											
1/													
2/													
3/													
4/													
5/													
6/													
7/													
8/													
9/													
10/													
11/													
12/													
13/													
14/													
15/													
16/													
17/													
18/													
19/													
20/													
21/													
22/													
23/													
24/													
25/													
26/													
27/													
28/													
29/													
30/													
31/													

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio

Articolo 1

A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo e per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca concesse ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo sono fissate come segue:

- a) pescherecci da traino congelatori per la pesca demersale che pescano i crostacei di acque profonde, cefalopodi e pesci demersali:

6 300 tsl al mese in media annua.

Nel corso del secondo anno di applicazione del protocollo sarà esaminata, in seno alla Commissione mista, la possibilità di una ripartizione tra le navi che pescano i crostacei di acque profonde, i cefalopodi e i pesci demersali;

- b) pescherecci armati a palangari di superficie e tonniere con lenze a canna:

35 navi;

- c) tonniere con reti a circuizione:

54 navi.

Articolo 2

Su richiesta della Comunità, le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere aumentate, a condizione che non venga compromesso lo sfruttamento razionale delle risorse della Costa d'Avorio.

In tal caso la compensazione finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1 è aumentata in proporzione e pro rata temporis.

Articolo 3

1. La compensazione finanziaria menzionata nell'accordo è fissata per il periodo di cui all'articolo 1 a 6 milioni di ecu pagabili secondo le seguenti modalità:

40 % entro 120 giorni a decorrere dalla data della firma dell'accordo per il primo anno e il saldo in due quote annue di pari importo allo scadere di un anno dal versamento precedente.

2. Detta compensazione viene versata su un conto aperto presso un istituto finanziario o qualunque altro organismo designato dalle autorità ivoriane.

3. L'impiego della compensazione suddetta è di esclusiva competenza del governo della Costa d'Avorio.

Articolo 4

1. Durante il periodo di cui all'articolo 1 la Comunità partecipa al finanziamento dei programmi scientifici e tecnici destinati in particolare a migliorare le conoscenze alieutiche e biologiche concernenti la zona economica esclusiva della Costa d'Avorio, per un importo di 600 000 ecu.

Pravia comunicazione da parte delle competenti autorità ivoriane del contenuto dei programmi in questione, gli importi corrispondenti saranno versati sul conto bancario indicato dalle autorità suddette.

2. Le competenti autorità ivoriane trasmettono ai competenti servizi della Commissione delle relazioni sulla realizzazione di tali programmi.

3. Una parte dell'importo di cui al paragrafo 1, non superiore al 20 % dell'importo complessivo, può essere utilizzato per pagare i contributi della Costa d'Avorio alle organizzazioni internazionali nel settore della pesca.

Articolo 5

1. Per quanto riguarda i programmi di formazione previsti dall'articolo 6 dell'accordo, le parti contraenti convengono che il miglioramento della competenza e delle conoscenze degli addetti alla pesca marittima costituisce un elemento essenziale per il successo della loro cooperazione. A tal fine la Comunità agevola l'accesso dei cittadini ivoriani negli istituti degli Stati membri e mette a loro disposizione borse di studio e di formazione nelle diverse discipline scientifiche e tecniche, economiche e giuridiche pertinenti alla pesca.

Queste borse possono essere utilizzate in Costa d'Avorio o in qualunque altro paese legato alla Comunità da un accordo di cooperazione.

2. Il costo totale delle borse non può superare un importo di 500 000 ecu. Una parte di tale importo, su richiesta della Costa d'Avorio, può essere utilizzata per

coprire le spese di partecipazione a riunioni internazionali e a tirocini nel settore della pesca.

L'importo in questione viene corrisposto man mano che viene utilizzato.

Articolo 6

Qualora la Comunità venga meno a uno degli obblighi finanziari di cui agli articoli 3 e 4 del presente proto-

collo, si potrà avere una sospensione degli obblighi che l'accordo di pesca comporta per la Costa d'Avorio.

Articolo 7

Il presente protocollo ha una durata triennale a decorrere dalla data dell'entrata in vigore dell'accordo.

Prima che scada il periodo di validità del presente protocollo le parti contraenti avviano negoziati al fine di stabilire di comune accordo il contenuto e la durata di un protocollo per il periodo successivo.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)

(90/C 220/03)

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 204 del 25 luglio 1987, pagina 1)

27-28 agosto 1990

Decisione/ Regolamento	Azione n.	Partita	Beneficiario	Prodotto	Quantità (t)	Stadio consegna	Numero concor- renti	Aggiudicatario	Prezzo aggiudicato (ECU/t)	
(CEE) n. 2361/90	411-412/90	A	PAM/Guinea equatoriale	LEPv	390	EMB	3	Rumi — Rungis (F)	1 232,00	
	413/90	B	PAM/Guyana	LEPv	403	EMB	2	Hoogwegt — Arnhem (NL)	1 257,00	
	414-415/90	C	PAM/Brasile	LEPv	344	EMB	4	Rumi — Rungis (F)	1 229,90	
	416/90	D	PAM/Brasile	LEPv	528,7	EMB	3	Hoogwegt — Arnhem (NL)	1 249,00	
	417/90	E	PAM/Ecuador	LEPv	366	EMB	4	Hoogwegt — Arnhem (NL)	1 239,00	
	418/90	F	PAM/Ecuador	LEPv	600	EMB	3	Rumi — Rungis (F)	1 239,90	
	418/90	G	PAM/Ecuador	LEPv	659	EMB	3	Hoogwegt — Arnhem (NL)	1 249,00	
	419-425/90	H	PAM/...	LEPv	719	EMB	3	Rumi — Rungis (F)	1 241,00	
	426/90	I	PAM/Marocco	LEPv	500	EMB	3	Hoogwegt — Arnhem (NL)	1 239,00	
	426/90	K	PAM/Marocco	LEPv	500	EMB	3	Hoogwegt — Arnhem (NL)	1 239,00	
	426/90	L	PAM/Marocco	LEPv	767	EMB	3	Hoogwegt — Arnhem (NL)	1 249,00	
	427/90	M	PAM/Marocco	LEPv	400	EMB	3	Hoogwegt — Arnhem (NL)	1 223,00	
	427/90	N	PAM/Marocco	LEPv	483	EMB	3	Hoogwegt — Arnhem (NL)	1 212,00	
	410/90	P	PAM/Marocco	LEP	700	EMB	5	C. Van den Bergh — Nijmegen (NL)	1 075,00	
	196/90	Q	UNHCR/Mozambico	LEP	50	DEB	8	Francexpa — Paris (F)	1 344,81	
	577/90	R	UNHCR/Mozambico	LEP	50	DEST	4	Deutsches Milk Kontor — Hamburg (D)	1 534,00	
	578/90	S	UNHCR/Malawi	LEP	150	DEST	4	Deutsches Milk Kontor — Hamburg (D)	1 539,24	
	569/90	T	PAM/Jemen RA	LEPv	567	EMB	3	Hoogwegt — Arnhem (NL)	1 234,00	
	570/90	U	PAM/Burundi	LEPv	155	EMB	6	Hoogwegt — Arnhem (NL)	1 212,00	
	567/90	V	PAM/Uganda	LEP	500	EMB	5	Hoogwegt — Arnhem (NL)	1 234,00	
	627/90	X	PAM/Uganda	LEP	500	EMB	6	Rumi — Rungis (F)	1 220,15	
	568/90	Y	PAM/Uganda	LEP	500	EMB	5	C. Van den Bergh — Nijmegen (NL)	1 079,00	
	628/90	Z	PAM/Uganda	LEP	500	EMB	5	C. Van den Bergh — Nijmegen (NL)	1 079,00	
	200/90	AA	UNHCR/Sudan	LEP	330	DEB	6	Hoogwegt — Arnhem (NL)	1 292,00	
	188/90	AB	UNHCR/Algeria	LEP	490	DEB	5	Hoogwegt — Arnhem (NL)	1 370,00	
	(CEE) n. 2369/90	866-871/90 875-878/90	1	ONG/...	HColz	450	EMB	5	Cebag — Zwolle (NL)	577,25

BLT: Frumento tenero
 FBLT: Farina di frumento tenero
 CBL: Riso lavorato a grani lunghi
 CBM: Riso lavorato a grani medi
 CBR: Riso lavorato a grani tondi
 BRI: Rotture di riso
 FHAF: Fioocchi d'avena
 MAI: Granturco
 SOR: Sorgho
 DUR: Frumento duro
 ME: Frumento segalato

FMAI: Farina di granturco
 GMAI: Semola di granturco
 LEPN: Latte intero in polvere
 LEP: Latte scremato in polvere
 LEPv: Latte scremato in polvere vitaminizzato
 BO: Butteroil
 B: Burro
 SU: Zucchero
 HOLI: Olio d'oliva
 CT: Concentrato di pomodoro
 HCOLZ: Olio di colza raffinato

HPALM: Olio di palma semiraffinato
 HTOUR: Olio di girasole raffinato
 CB: Corned beef
 GDU: Semola di frumento duro
 DEB: Reso porto di sbarco — franco banchina
 DEN: Reso porto di sbarco — ex-ship
 DEST: Franco destino
 EMB: Reso porto d'imbarco
 SUB: Zuccheri bianchi
 RsC: Uva secca di Corinto
 FEQ: Favette (*Vicia Faba Equina*)

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

DE L'ÉCOLE À LA VIE ACTIVE

Europe sociale — Supplément 1/88

Ce bilan prospectif du deuxième programme d'action communautaire sur le passage des jeunes de l'école à la vie active couvre les domaines suivants:

- les défis sociaux, économiques et éducatifs auxquels le programme constituait une réponse (chapitre 1^{er});
- les solutions apportées par les 30 projets pilotes (chapitres 2 à 6);
- des orientations pour l'avenir et des propositions d'action à l'adresse des décideurs et des praticiens de l'éducation (chapitres 6 et 7).

77 pages

Langues de publication: DE, EN, FR

Numéro de catalogue: CE-NC-88-001-FR-C ISBN: 92-825-8254-X

Prix publics au Luxembourg, taxe sur la valeur ajoutée exclue:

5,10 écus — 220 FB — 36 FF



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L-2985 Luxembourg

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DICIASSETTESIMA RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA

La relazione sulla politica di concorrenza è pubblicata ogni anno dalla Commissione delle Comunità europee in risposta alla richiesta formulata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 7 giugno 1971. Questa relazione, allegata alla relazione generale sull'attività delle Comunità, ha lo scopo di permettere una visione generale della politica di concorrenza seguita nell'anno precedente. La prima parte concerne la politica di concorrenza in generale. La seconda verte sull'applicazione della suddetta politica nei riguardi delle società. La terza parte della relazione tratta gli aiuti degli Stati, il riordinamento dei monopoli nazionali a carattere commerciale nonché le imprese pubbliche. La quarta parte riguarda infine l'evoluzione della concentrazione e della concorrenza nella Comunità.

329 pagine

Pubblicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: CB-50-87-340-IT-C ISBN: 92-825-8088-1

Prezzo al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 15



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

CEDEFOP — CENTRO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

GIOVANI IN TRANSIZIONE — L'INVESTIMENTO LOCALE

Un manuale sull'integrazione sociale e professionale dei giovani: iniziative locali e regionali

Nel corso dell'ultimo decennio sono state prese, a livello europeo e nell'ambito dei singoli Stati membri, diverse iniziative per assistere i giovani nella fase di passaggio dalla scuola alla vita attiva. Anche di recente è stata nuovamente sottolineata l'importanza di procedere ad uno sviluppo integrato dei servizi forniti a livello locale per assistere i giovani nella fase di transizione dalla scuola alla vita attiva. Quest'ultima pubblicazione del CEDEFOP elabora alcune proposte per promuovere questa attività di sviluppo integrato.

Il manuale è stato preparato in seguito ad uno scambio di informazioni e di esperienze fra responsabili di progetto ed operatori di settore appartenenti a 6 Stati membri. Le proposte di intervento vengono illustrate da una serie di grafici.

182 pagine

Pubblicato in ES, DE, EN, GR, FR, IT, NL.

N. di catalogo: HX-46-86-581-IT-C ISBN: 92-825-6879-2

Prezzo (esclusa IVA) nel Lussemburgo:

ECU 4 — Lit 6 000



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

